

Sostituire il comma 619 con il seguente:

619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

* **90. 6.** Gianluca Pini.

Sostituire il comma 619 con il seguente:

619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

* **90. 40.** Marchetti.

Sostituire il comma 619 con il seguente:

619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

* **90. 58.** Abrignani.

Sostituire il comma 619 con il seguente:

619. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 79 milioni di euro»;

b) alla lettera a) le parole: «euro 350.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 380.000»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «Legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti» e le parole: «nello stesso Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa Regione».

Conseguentemente, dopo il comma 619, inserire il seguente:

619-bis. Il numero di concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo delle quali un medesimo soggetto può assumere la titolarità, direttamente od attraverso soggetti controllati o collegati, non può comunque essere superiore al venti per cento del numero totale delle concessioni rilasciate sul territorio nazionale.

* **90. 65.** Aiello.

Al comma 619, sopprimere la lettera b).

90. 64. Francesco Saverio Romano.

Al comma 619, lettera b), sopprimere le parole: alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500».

Conseguentemente al comma 620, sostituire le parole: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con le seguenti: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

*** 90. 37.** Tancredi.

Al comma 619, lettera b), sopprimere le parole: alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500».

Conseguentemente al comma 620, sostituire le parole: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con le seguenti: a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

*** 90. 55.** Abrignani.

Sostituire il comma 620 con il seguente:

620. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire; in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo per garantire

un'efficace azione di tutela della pubblica sicurezza, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri atti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria da indire entro il 30 settembre 2018, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a. durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti;

b. base d'asta non inferiore ad euro 33.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 20.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c. in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d. possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

620-*bis*. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono pertanto prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale:

a) euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;

d) euro 2.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica.

Conseguentemente, sostituire il comma 621 con il seguente:

621. All'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di rafforzare ulteriormente i risultati delle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo precisa altresì che eventuali disposizioni di contenuto restrittivo in materia di gioco, previste dalle Regioni e dalle Province autonome, trovano applicazione limitatamente ad ambiti di materia diversi da quelli oggetto delle intese e, in ogni caso, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto».

90. 67. Aiello.

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse

esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui al presente punto sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017;

d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017.

*** 90. 1. Palese.**

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui al presente punto sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017;

d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017.

*** 90. 9. Guidesi.**

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorie in essere, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui al presente punto sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;

c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017;

d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017.

*** 90. 38.** Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito il 30 novembre 2017, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in

essere, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/AE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:

a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, i termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui al presente punto sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;

b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore a 750 milioni euro nell'anno 2018;

c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017, n. 172;

d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017, n. 172.

90. 61. Palese.

Dopo il comma 620, inserire il seguente:

620-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con Legge 4 Dicembre 2017, n. 172, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

1-*bis*. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

1-*ter*. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

1-*quater*. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La

prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

90. 24. Pastorino, Marcon.

Dopo il comma 620 aggiungere il seguente:

620-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;

b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;

c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 938»;

d) al comma 942, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;

e) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».

90. 34. Paglia, Marcon, Pastorino.

Dopo il comma 620 aggiungere i seguenti:

620-*bis*. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 620-*ter*. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati

per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

620-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma *620-ter*. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma *620-ter*, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma *620-bis* sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

620-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

620-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

620-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

620-octies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da *620-quinquies* a *620-septies* comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

90. 35. Paglia, Marcon, Pastorino, Gregori.

Dopo il comma 620 aggiungere il seguente comma:

620-bis. Il 10 per cento della somma destinata ai concessionari di rete per apparecchi con vincita in denaro comma 6 lettere *a)* e *b)* dell'articolo 110 del TULPS in merito al raggiungimento dei livelli di servizio stabiliti in concessione e lo 0,05 per cento della raccolta totale per i terminali di gioco comma 6, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 110 del TULPS attribuito allo Stato, calcolato in base ad ogni singolo terminale di gioco presente sul territorio, è attribuito ai Comuni per finanziare progetti a carattere sociale.

90. 50. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 621 con il seguente:

621. All'articolo 1, comma 932, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande» sono soppresse.

90. 66. Aiello.

Al comma 621, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando comunque quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 5 della medesima intesa.

90. 68. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1^o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-*ter*. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-*quater*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli,

tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da *621-bis* a *621-septies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *3-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b)* della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi

dell'articolo 15, comma 3, lettera *h*) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

* **90. 4.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1^o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di

tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-*sexies*. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-*septies*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-*octies*. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-*bis* a 621-*septies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-*bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

621-*novies*. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b*) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera *h*) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

* **90. 53.** Laffranco, Russo.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e

con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1^o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere

conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da *621-bis* a *621-septies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *3-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b)* della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera *h)* di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

* **90. 59.** Sani, Palma, Cova, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Maria.

Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a)*, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1^o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il

gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei

cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da *621-bis* a *621-octies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *621-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

**** 90. 54.** Russo, Laffranco.

Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1^o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto,

rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da *621-bis* a *621-octies* del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma *621-bis* in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.

**** 90. 60.** Sottanelli, Galati.

Dopo il comma 621 inserire i seguenti:

621-*bis*. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a decorrere dal 1^o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato:

a) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 0,169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

b) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

621-*ter*. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.

621-*quater*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

621-*quinqüies*. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla

base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule disconnessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

90. 7. L'Abbate, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-bis. Al fine di assicurare che il mercato delle scommesse con vincite in denaro su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, come definito dalla gara prevista dal comma 932 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sia effettivamente accessibile senza discriminatorietà di fatto anche per soggetti attualmente non titolari di concessione per le scommesse o di abilitazione di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è consentito, a soggetti non ancora collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di operare la raccolta delle scommesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'avvio delle concessioni assegnate a seguito della gara di cui al citato comma 932. A tal fine:

a) entro il 31 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dispone le regole per l'assegnazione di fino a 3.500 autorizzazioni all'apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, in favore sia di soggetti che di fatto già raccolgono scommesse, pur privi di qualsiasi autorizzazione, sia di soggetti che attualmente non raccolgono né

direttamente né indirettamente scommesse e che, possedendo requisiti analoghi a quelli previsti per gli attuali concessionari delle scommesse, intendano esercitare la raccolta in vista della eventuale successiva partecipazione alla gara di cui al citato comma 932. Le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, saranno analoghe a quelle definite nelle procedure di regolarizzazione previste all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, includendo un ulteriore obbligo di previsione della precisa localizzazione dei punti di vendita già operativi al 31 ottobre 2017, per i quali si richiede l'autorizzazione. Le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che non esercitano la raccolta di scommesse né direttamente né indirettamente, devono contenere i requisiti soggettivi richiesti e le modalità previste al fine della loro verifica. Ciascun soggetto dovrà indicare inoltre il numero delle autorizzazioni richieste; il costo di ciascuna autorizzazione è di euro 6.000 (seimila) annuali;

b) entro il 31 marzo 2018, i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

c) entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verificata la documentazione richiesta, dovrà assegnare le autorizzazioni:

i. dapprima, ai soggetti che, pur privi di qualsiasi autorizzazione, di fatto già esercitano la raccolta di scommesse;

ii. successivamente, per le autorizzazioni rimaste disponibili sottraendo alle 3,500 autorizzazioni previste alla lettera a) quelle assegnate all'alinea i., ai soggetti che attualmente non esercitano la raccolta di scommesse; qualora le autorizzazioni complessivamente richieste da tali soggetti risultino essere superiori alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni dovranno essere assegnate riducendo quelle richieste in misura proporzionale alla disponibilità;

d) il rilascio dei titoli abilitativi delle autorizzazioni assegnate, è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché alla presentazione di un documento che attesti l'avvenuto pagamento di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuna autorizzazione; le modalità di pagamento sono definite dall'Agenzia in analogia a quanto definito all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) il rilascio del titolo di cui all'articolo 88 del Tulp (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente

avviene al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui alla precedente lettera *d*); per i soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, il mancato rilascio dello stesso comporta la perdita del titolo di cui alla lettera *d*).

90. 5. Tancredi.

Dopo il comma 621 inserire i seguenti:

621-bis. Sono considerati affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

621-ter. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi del successivo comma 621-*novies*.

621-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della

dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

621-*quinquies*. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al precedente comma, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare la sezione del sito *internet* di cui comma 621-*ter*, nonché analoghi strumenti presenti sui siti *internet* delle regioni;

c) a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale di cui al successivo comma 621-*novies* e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;

d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *on line*;

f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo *no slot* di cui al successivo 621-*quaterdecies*.

621-*sexies*. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

621-*septies*. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000». L'accesso agli apparecchi da

intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

621-*octies*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 621-*septies* devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 621-*septies* devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

621-*novies*. È istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato TVNGA, affidato al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

621-*decies*. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

621-*undecies*. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con

decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al presente comma e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

- a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
- b) «Questo gioco provoca dipendenza»;
- c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
- d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»;
- e) «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza».

I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (TVNGA) di cui al comma 621-*novies*. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico. 621-*duodecies*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione del divieto di cui al precedente periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 621-*terdecies*. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e filmare,

anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

621-quaterdecies. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «*no slot*». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *h)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

90. 11. Mantero, Baroni, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

621-bis. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».

621-ter. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

621-quater. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono installati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista

dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza.

621-quinquies. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.

621-sexies. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«*7-bis.* I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».

621-*septies*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.

621-*octies*. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 621-*sexies* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.

626-*novies*. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

621-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 621-*bis* a 621-*novies* entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 621-*quinquies*, relative alla localizzazione.

621-*undecies*. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.

621-*duodecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.

90. 12. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

621-*bis*. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati

alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

621-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma *621-bis*, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma *621-bis*.

621-quater. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

621-quinquies. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

621-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line

per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

90. 13. Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *on line*. In caso di violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

90. 27. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

621-bis. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.

621-ter. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.

621-quater. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma **621-bis** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.

621-quinquies. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma **621-ter** si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.

621-*sexies*. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b*), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

621-*septies*. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale.

621-*octies*. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 621-*septies* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

90. 20. Mantero, Baroni, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-*bis*. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

b) la durata minima di 7 secondi a partita;

c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale;

f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;

g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.

90. 18. Mantero, Baroni, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-*bis*. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:

a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;

b) la durata minima di 7 secondi a partita.

90. 19. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-*bis*. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.

90. 21. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserirei seguenti:

621-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.

621-*ter*. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al

fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.

90. 17. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

90. 15. Mantero, Baroni, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

90. 16. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. I costi saranno dedotti immediatamente dalla cifra complessiva del giocato e saranno per il 50 per cento a carico degli enti concessori, per il 25 per cento a carico dei concessionari e per il restante 25 per cento e a carico degli enti gestori.

90. 25. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-*bis*. È istituita la tessera del giocatore, che costituisce l'unico strumento di accesso ai giochi tipo VLT-AVP. Tale tessera contiene una serie di dati che consentono al giocatore di monitorare la propria condotta di gioco: numero di partite giocate, tempo di esposizione al gioco, somme perse o somme guadagnate, ecc. I costi saranno dedotti immediatamente dalla cifra complessiva del giocato e saranno per il 50 per cento a carico degli enti concessori, per il 25 per cento a carico dei concessionari e per il restante 25 per cento a carico degli enti gestori.

90. 26. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo l'articolo 621, aggiungere il seguente:

621-*bis*. È istituito in via definitiva, presso l'ISS, Servizio per le dipendenze, il Numero verde nazionale sul Gioco d'Azzardo (TVUNGA, attualmente attivo in via sperimentale fino al 3 marzo 2018) per fornire ai giocatori informazioni di ogni tipo in merito alle condotte di gioco. I costi saranno dedotti immediatamente dalla cifra complessiva del giocato e saranno per il 50 per cento a carico degli enti concessori per il 25 per cento a carico dei concessionari e per il restante 25 per cento a carico degli enti gestori.

90. 28. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-*bis*. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

90. 14. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-*bis*. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.

90. 23. Baroni, Mantero, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-bis. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

90. 22. Mantero, Baroni, Nesci, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

* **90. 29.** Tancredi.

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

* **90. 56.** Tabacci.

Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1^o gennaio 2018.

621-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in

misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1^o gennaio 2018.

90. 39. Giorgia Meloni, Rampelli.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. L'aggio di cui al comma 2 dell'articolo 21, del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è fissato al 7 per cento.

621-*ter*. La percentuale destinata alle vincite per il gioco on-line fornito anche su piattaforme di gioco con base all'estero è fissata in misura non inferiore all'80 per cento.

621-*quater*. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla rideterminazione dell'aggio ai sensi del comma 621-*bis* e della percentuale destinata alle vincite di cui al comma 621-*ter* sono utilizzati per incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2018, n. 208.

90. 10. Parrini.

Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

621-*bis*. Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto.

90. 30. Tancredi.

Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

621-*bis*. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengano dismessi dal mercato, con provvedimento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli stessi.

90. 31. Tancredi.

Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

621-*bis*. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533 della legge n. 266 del 2005

e dall'articolo 1, comma 82 della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulp. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.

90. 51. Baldassarre.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, al comma 2, le parole: «alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite con: «alla data del 30 novembre 2017» e le parole: «in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016» sono sostituite con: «in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 30 novembre 2017».

621-*ter*. All'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017 le parole: «alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite con: «alla data del 30 novembre 2017».

90. 52. Famiglietti.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;

2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale,

attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale del 1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma. 621-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

90. 62. Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*). – 1.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze,

con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

621-quater. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei precedenti commi 621-bis e 621-ter, opportunamente accertate e fino al limite massimo di un miliardo di euro annui, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dai commi 112 e 113 del presente articolo.

90. 32. Paglia, Daniele Farina, Marcon.

Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:

621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1^o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul

mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità, e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

90. 33. Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:

622-bis. al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Registro dei distributori ed esercenti).

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e modalità dell'attività di gioco per come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del presente decreto.

3. Nel registro è altresì annotata l'estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi della previsione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d) e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al presente comma, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il decreto che dispone la sospensione è

comunicato, a cura della Guardia di finanza, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annotazione nel registro.

5. L’accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di Finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle Questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, e relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

a) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;

b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;

c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dei relativi aggiornamenti;

d) l’interfaccia tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto».

90. 63. Boccadutri, Bernardo, Pelillo.

Dopo il comma 622, inserire il seguente:

622-bis. All’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2018».

90. 57. Abrignani.

Dopo il comma 622 inserire il seguente:

622-*bis*. I premi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2013, possono essere anche erogati, con apposito regolamento, in forma indiretta tramite le società di corse direttamente ai beneficiari nei termini stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

90. 8. L'Abbate, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

Dopo il comma 622, inserire il seguente:

622-*bis*. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

90. 3. Abrignani.